

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A12026 del 22/11/2012

Proposta n. 24632 del 16/11/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Vicovaro (RM) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. ROCCHI VERIO.

**Proponente:**

Estensore	CORTELLA CLAUDIO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Vicovaro (RM) - Legittimazione dell'occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. ROCCHI VERIO.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

VISTI gli artt. 35, comma 8 e segg. Del D.L. 24 gennaio 2012 convertito con Legge n° 27 del 24 marzo 2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 concernente: “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

DATO ATTO che:

- in data 05/06/2012, prot. n° 248294, è stato depositato, dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, un progetto di legittimazione dell'occupazione abusiva esistente su terreni di demanio collettivo appartenenti al Comune di Vicovaro, in favore del Sig. ROCCHI VERIO;
- In data 24/07/2012 con nota prot. n. 326065 il predetto progetto è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928, n. 332;

VISTA la nota del Comune di Vicovaro n. 1360 del 25/09/2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 03/10/2012 con prot. n° 424121/10/19 con la quale l'Ente ha trasmesso;

- copia della proposta di legittimazione;
- l'avviso pubblico e l'attestazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori presso la segreteria dell'Ente e la loro affissione all'Albo Pretorio dal 09/08/2012 al 08/09/2012, a firma del Sindaco di Vicovaro;
- la relata di notifica all'interessato;
- le dichiarazioni attestanti che nei termini previsti, avverso il progetto di legittimazione, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) Secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Vicovaro ed approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n° 1025 del 21/12/2007, i terreni ricadono in zona “E-Attività Agricole”, giusto certificato di destinazione urbanistica n° 16/2012 rilasciato in data 24/04/2012;

- e) L'occupatore non ha mai provveduto al pagamento dei canoni annui e pertanto il tecnico ha provveduto ad aumentare il Capitale di Affrancazione di 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione dell'occupazione illegittima come in precedenza descritta, con la contestuale affrancazione del corrispondente canone annuo di natura enfiteutica favore della ditta in oggetto;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico dell'occupatore;

#### DETERMINA

di legittimare l'occupazione abusiva di terreni di demanio civico appartenenti al Comune di Vicovaro, siti nel territorio comunale, di cui al progetto redatto dal perito demaniale Arch. Alberto Corradini, a favore della ditta di seguito individuata:

Intestatario del terreno	Dati Catastali		Superf. Ha	Canone Annuo €	Capitale di Affrancazione €
	Fg.	Par.IIIa			
ROCCHI VERIO, n. a Vicovaro il 18/11/1924 c.f. RCC VRE 24S18 L851U	3	91	0.83.30	125,14	5.005,71
	<b>Totale</b>		<b>0.83.30</b>	<b>125,14</b>	<b>5.005,71</b>

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica di €125,14 (centoventicinque/14) comprensivo delle 10 annualità di interessi come stabilito dall'art. 10 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, a cui corrisponde un Capitale di Affrancazione, pari ad € 5.005,71 (cinquemilacinque/71), a favore del Comune di Vicovaro.

Conseguentemente viene legittimato il possesso di una porzione di terreno di demanio civico del Comune di Vicovaro per una superficie complessiva di Ha 0.83.30 ed il terreno oggetto della presente legittimazione diventa di esclusiva proprietà della ditta legittimata, sopra indicata, libero da qualsiasi diritto di uso civico e livello seppur gravato dal canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione sin dall'anno 2012.

In caso di affrancazione, il capitale versato dall'interessato, dovrà essere depositato presso la Tesoreria dell'Ente in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Il presente atto è adottato nell'interesse del richiedente e del Comune di Vicovaro quale soggetto titolare dei diritti civici, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro e di altre imposte.

Le spese istruttorie e peritali vanno ripartite e poste a carico dell'occupatore.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore  
Roberto Ottaviani

